



COMUNE DI CRAVEGGIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Regolamento comunale per le spese in economia (lavori, servizi e forniture)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 20/05/2013

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art.1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art.2 – Interventi misti
- Art 3 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

TITOLO II DEI LAVORI IN ECONOMIA

Capo I Tipologie, limiti e sistemi di esecuzione

- Art.4 - Limiti speciali a talune categorie di lavori in economia
- Art.5 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia
- Art.6 - Sistemi di esecuzione

Capo II Sistema dell'Amministrazione diretta

- Art.7 – Procedura per l' esecuzione di lavori in amministrazione diretta
- Art.8 – Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

Capo III Sistema del cottimo

- Art.9 – Procedura per l' esecuzione a cottimo
- Art.10 – Avvio delle procedure di scelta del contraente
- Art.11 – Atti della procedura
- Art.12 – Scelta del contraente
- Art.13 – Garanzie
- Art.14 – Consegna dei lavori
- Art.15 – Lavori non contemplati nel progetto
- Art.16 - Inadempimento

Capo IV Contabilità dei lavori in economia

- Art.17 Annotazione dei lavori in economia
- Art.18 – Liquidazione
- Art.19 – Ordinazione e pagamento
- Art.20 – Maggiori spese

Capo V Lavori d'urgenza – Disposizioni particolari

- Art.21 – Lavori d'urgenza
- Art.22 - Provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art.23 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

TITOLO III DELLE SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURE E SERVIZI

- Art.24 – Spese che possono effettuarsi in economia
- Art.25 – Modalità di esecuzione di spese in economia
- Art.26 – Esecuzione in amministrazione diretta
- Art.27 – Esecuzione per cottimi fiduciari
- Art.28 – Esecuzione con il sistema misto
- Art.29 - Avvio del procedimento in economia
- Art.30 – Modalità di esecuzione spese in amministrazione diretta
- Art.31 - Modalità di esecuzione di spese per cottimo fiduciario Art.32 - Modalità di esecuzione di spese con il sistema misto
- Art.33 – Contenuto delle richieste di preventivi – offerta
- Art.34 – Forma dei contratti
- Art.35 – Garanzie
- Art.36 – Contabilità delle spese in economia
- Art.37 – Liquidazione delle spese in economia
- Art.38 – Inadempimenti

TITOLO IV NORME FINALI

Art.39 – Norme finali

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia.
2. Le norme del presente regolamento si applicano ai lavori in economia effettuati nei limiti di importo stabiliti dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. (nel seguito semplicemente "Codice")
3. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità, i limiti e le procedure di esecuzione delle forniture e dei servizi che vengono effettuati da parte del Comune in economia il cui importo non sia superiore a € 211.000,00 IVA esclusa.
4. Nessun insieme di forniture o servizi omogenei può essere artificiosamente frazionato allo scopo di farlo rientrare per importo e natura nel campo di applicazione del presente regolamento.
L'inottemperanza comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari graduate in rapporto all'entità e alla continuazione della violazione.
5. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa si imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di un intervento misto di cui al successivo art.2, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

Art.2 – Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente in base al cosiddetto "principio della prevalenza funzionale", di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. L'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscono l'oggetto principale del contratto.
2. In caso di contratti misti è fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettere b) e a).
3. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 3 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

TITOLO II – DEI LAVORI IN ECONOMIA

Capo I

Tipologie, limiti e sistemi di esecuzione

Art. 4 - Limiti speciali a talune categorie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 25.000,00 qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 6.
2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 80.000,00 qualora trattasi di interventi di manutenzione i opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

Art.5 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia

1. Possono essere eseguiti in economia con il limite di importo di €. 100.000,00 i seguenti lavori segnalati a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile o opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo ma non esaustivo i seguenti interventi:
 - prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
 - b) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - c) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - d) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - e) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - f) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
 - g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - h) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di modo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
 - i) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, entro il limite di € 80.000,00 di cui al precedente articolo 4, comma 2, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo ma non esaustivo, i seguenti interventi:
 - a. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
 - b. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - c. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - d. manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con azienda o enti gestore;

- e. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
 - f. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - g. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 2, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 23.

Art. 6 - Sistemi di esecuzione

1. I lavori in economia possono essere eseguiti attraverso uno dei seguenti sistemi:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimi;
2. Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta i lavori che possono essere effettuati dal Comune impiegando personale dipendente o personale eventualmente assunto. Il responsabile del procedimento per i lavori in economia acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
3. Il cottimo è una procedura negoziata adottata per l'affidamento dei lavori.

Capo II

Sistema dell'amministrazione diretta

Art. 7 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta dovrà essere osservata la procedura indicata nei commi seguenti.
2. Il Responsabile, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, dovrà approntare:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - un preventivo di spesa, nel quale dovranno essere indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;
 - gli eventuali altri elaborati tecnico- progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire;
 - quelli indicati nell'art. 93 del Codice, e negli articoli da 15 a 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Dopo l'approvazione della perizia o del progetto, l'esecuzione di lavori sarà disposta con determinazione del responsabile con la quale, dovrà specificarsi, tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale, le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori ed il sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

Art. 8 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Quando con la determinazione di cui al precedente art. 7 il responsabile del procedimento decide di provvedere direttamente all'effettuazione dei lavori, impiegherà il personale in servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzerà i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera con le modalità di cui fissate dal presente regolamento per l'affidamento di servizi e forniture per cottimi fiduciari.

Capo III

Sistema del cottimo

Art. 9 - Procedura per l'esecuzione a cottimo

1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità o di tempistica, ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori sono eseguiti con il sistema del cottimo mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, e secondo la procedura indicata nei commi ed articoli seguenti.
2. Il progettista dei lavori eseguiti in economia, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo, dovrà approntare:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) una perizia tecnico- estimativa, nella quale dovranno essere indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
 - c) gli eventuali altri elaborati tecnico - progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati nell'art.93 del Codice ed agli articoli da 15 a 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 10- Avvio delle procedure di scelta del contraente

1. Il Responsabile del procedimento può avvalersi della collaborazione, nella fase istruttoria e nel successivo iter procedimentale, di altro personale dipendente che gli viene, per lo scopo, messo a disposizione dal Responsabile del Servizio.
2. Il Responsabile del procedimento, quando gli interventi sono da realizzarsi con il sistema del cottimo fiduciario, richiede almeno 5 preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati tramite indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici predisposti dagli uffici comunali. I preventivi devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
3. La richiesta di preventivi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, secondo il criterio della rotazione, ove esistenti elenchi di operatori economici.
4. La lettera di invito di norma contiene:
 - a) l'oggetto del lavoro da eseguire;
 - b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
 - d) il prezzo le modalità di pagamento;
 - e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
5. **Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:**
 - a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;

Art. 11 - Atti della procedura

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di lavori di urgenza o di somma urgenza di cui agli artt. 21 e 22, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, ovvero in caso d'urgenza, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'appalto ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 12 - Scelta del contraente

1. Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, sceglie la ditta che avrà presentato il prezzo più basso. Egli, in qualità di ufficiale rogante, o un funzionario da lui delegato, redige il verbale delle operazioni. Tale verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa.
2. Il responsabile del procedimento è tenuto a verificare nei confronti dell'aggiudicatario il possesso dei requisiti morali, (art. 38 del codice D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i.) tecnico organizzativi ed economico finanziari prescritti per prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. Il responsabile del procedimento ha la facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
4. L'atto di cottimo, che per importi superiori a € 40.000,00 è stipulato sempre in forma pubblica amministrativa, deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

Art. 13 - Garanzie

1. Per gli appalti di importo inferiore a € 40.000,00 le imprese invitate alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario possono essere esonerate dal prestare la cauzione provvisoria del 2% dell'importo dei lavori, di cui all'art.75 del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i., che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Resta salva la facoltà di richiedere alle imprese invitate la cauzione provvisoria, anche per gli appalti inferiori alla suddetta soglia, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.
2. Per gli appalti di importo inferiore a €. 40.000,00 le imprese affidatarie possono essere esonerate dal prestare la cauzione definitiva del 10% dell'importo dei lavori, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i., a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto. Resta salva la facoltà di richiedere all'impresa affidataria la cauzione, anche per gli appalti inferiori alla suddetta soglia, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.
3. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi di cui all'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. di importo inferiore a € 40.000,00. Sotto tale soglia è comunque richiesta la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi e contro i rischi di esecuzione delle opere che l'impresa è abilitata in via generale ad eseguire.

Art.14 - Consegna dei lavori

1. Il responsabile del procedimento dispone la consegna dei lavori stessi all'impresa aggiudicataria.
2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del direttore lavori;
3. Il suindicato tecnico, se diverso dal responsabile del procedimento, deve segnalare a quest'ultimo le irregolarità nello svolgimento dei lavori ai fini dell'eventuale applicazione delle penalità e sanzioni previste.

Art. 15 - Lavori non contemplati nel progetto

1. Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio.

Art. 16 - Inadempimento

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. Inoltre l'Amministrazione, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro o della provvista a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Capo IV

Contabilità dei lavori in economia

Art. 17 - Annotazione dei lavori in economia

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del servizio o del procedimento o del direttore dei lavori:
 - a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del servizio delle bolle e delle relative fatture;
 - b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengono annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 18 - Liquidazione

1. Le spese dei lavori in economia sono liquidate dal Responsabile del Procedimento.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Art. 19 - Ordinazione e pagamento

Sulla base della liquidazione effettuata dal Responsabile del procedimento, il Responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del Regolamento di contabilità.

Art. 20 - Maggiori spese

1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia risultasse insufficiente la spesa autorizzata, il Responsabile del procedimento predispone una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.
2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di 100.000,00 Euro. Quando risultassero eccedenze sulla medesima e risultano violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 194 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000. In tale ipotesi si potrà ricorrere anche all'apertura di procedimento disciplinare con conseguente irrogazione di sanzioni disciplinari.

Capo V

Lavori d'urgenza disposizioni particolari

Art. 21 - Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 22 - Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 19, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 100.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.
6. Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui all'articolo 54, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella stessa ordinanza l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, a trattativa privata senza la previa gara informale ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
7. Il responsabile del procedimento provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 6.

Art. 23 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 30.000,00;
 - nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 100.000,00.

TITOLO III – DELLE SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURE E SERVIZI

Art.24 - Spese che possono effettuarsi in economia

1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto, a titolo esemplificativo, e non esaustivo l'acquisto di beni, anche durevoli, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi tra un fornitore ed il Comune. La fornitura può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa, installazione, prova e collaudo.
2. Gli appalti pubblici di servizio sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e il Comune, aventi ad oggetto la prestazione di servizi elencati nel successivo comma 4.

3. Possono effettuarsi in economia, nel rispetto del limite di valore di cui al comma 3 dell'art.1 e delle norme contenute nel presente regolamento, le spese relative:

- a) all'acquisto di beni, escluso i beni immobili, occorrenti per lo svolgimento delle attività comunali;
- b) all'acquisto di servizi occorrenti per il normale funzionamento degli uffici comunali, o per lo svolgimento di attività istituzionali;
- c) all'acquisto di beni e servizi inerenti alla gestione in economia da parte del Comune dei servizi pubblici ai sensi dell'art.113-bis, comma 2, del T.U.E.L. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.);

4. Possono altresì effettuarsi in economia le spese relative:

- a) alle provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- b) alle provviste e prestazioni di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- c) alle provviste e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o d'ufficio per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto; forniture e servizi di completamento, di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore.

5. Resta salva la facoltà del responsabile del procedimento, di ricorrere per le forniture e servizi, ai sistemi di gara previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, qualora esigenze di massima concorrenzialità richiedano di ricorrere alle più complesse procedure ivi previste, sempre che esse non risultino sproporzionate rispetto all'entità della fornitura o servizio richiesto.

6. Nei casi in cui siano attive convenzioni stipulate dalla Consip Spa ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni, i Responsabili dei Servizi possono farvi ricorso oppure possono procedere all'acquisizione in economia di beni e servizi in modo autonomo utilizzandone i parametri di prezzo - qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle predette convenzioni.

7. Le determinazioni con cui decidono di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmesse al Servizio Finanziario per consentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo. Alla determinazione è allegata una apposita dichiarazione con la quale il funzionario attesta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i., il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della L. 488 del 1999 e s.m.i.

Art.25 - Modalità di esecuzione di spese in economia

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento possono essere eseguite, per quanto riguarda i servizi con i seguenti sistemi:

- a) amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto (amministrazione diretta e cottimo fiduciario).

2. Le spese in economia per forniture sono eseguite con i sistemi del precedente comma lett. b e c)

Art.26 - Esecuzione in amministrazione diretta

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta le spese per servizi per i quali non occorre l'intervento dell'opera di alcun imprenditore.

2. I servizi sono eseguiti con il personale dipendente del Comune impiegando i materiali e i mezzi o quant'altro occorra, di proprietà o in uso del Comune stesso.

3. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna anche se occorrenti per l'esecuzione dei servizi di cui al precedente comma 2.

4. Sono esclusi dalla forma dell'amministrazione diretta tutti i servizi per i quali non siano disponibili le attrezzature e non si possa assicurare un'organizzazione adeguata.

Art.27 - Esecuzione per cottimi fiduciari

1. Sono eseguite con il sistema del cottimo fiduciario le spese per le forniture e per i servizi per l'esecuzione dei quali si rende necessario ed opportuno l'affidamento a persone o ad imprese di fiducia che assumono la fornitura o il servizio con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione totale o parziale nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. Con il sistema del cottimo fiduciario il funzionario responsabile stabilisce un rapporto con persone o imprese di fiducia che siano in grado di portare a termine una fornitura o un servizio nelle forme, nei modi e nei termini ritenuti più convenienti per l'Amministrazione comunale.

Art.28 - Esecuzione con il sistema misto

1. Sono eseguite con il sistema misto le spese per forniture e per servizi per le quali si rende necessaria l'esecuzione in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante l'affidamento a persone o imprese di fiducia nel rispetto delle norme contenute nei precedenti artt.25 e 26.

Art.29 - Avvio del procedimento in economia

1. Qualora si presenti la necessità di disporre l'esecuzione di spese in economia, il Responsabile di Servizio provvede direttamente, o per mezzo del responsabile del procedimento nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla Giunta comunale nel PEG, ad emanare una determinazione ai sensi degli art.183, comma 3 e 192 del T.U.E.L., con la quale viene prenotato l'impegno di spesa sui competenti capitoli del PEG. La determinazione, deve contenere:

- a. l'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
- b. le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- c. l'importo presunto della spesa;
- d. le caratteristiche tecniche dell'intervento;
- e. l'attestazione che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento;
- f. la forma di esecuzione degli interventi (se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario o con sistema misto).

2. Nel caso che la modalità prescelta sia quella del cottimo fiduciario e si versi nella fattispecie in cui è possibile effettuare una trattativa diretta con una sola ditta, la determinazione di cui al comma precedente conterrà anche l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183, commi 1 e 9 del T.U.E.L..

Art.30 - Modalità di esecuzione spese in amministrazione diretta

1. Per l'esecuzione di spese in economia con il sistema dell'amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:

- a) una volta divenuta esecutiva la determinazione di cui precedente articolo 28, per quanto concerne l'esecuzione dei servizi, il funzionario utilizza il personale già in servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della vigente normativa. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi occorrenti. Per quanto concerne gli acquisti, di importo presunto fino a € 20.000,00 con esclusione dell'IVA, si procederà mediante ricerca di mercato informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi rilasciata dallo stesso responsabile di Settore il quale si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò predisposti, se esistenti. Per gli acquisti di importo superiore si procederà mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi - offerte a ditte, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dagli uffici comunali. La richiesta di preventivi, in caso dell'esistenza di elenchi, deve avvenire secondo il criterio della rotazione e privilegiando, laddove possibile le ditte locali.
- b) l'ordinazione della spesa viene disposta dal responsabile di servizio con lettera od altro atto idoneo nel rispetto di quanto stabilito nel 1° comma dell'art.191 del T.U.E.L.;
- c) effettuata la spesa il funzionario responsabile del servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della spesa sostenuta con le modalità stabilite dall'art.184 del T.U.E.L., dal regolamento comunale di contabilità e dal presente regolamento.

Art.31- Modalità di esecuzione spese per cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione di spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario, una volta divenuta esecutiva la determinazione di cui precedente articolo 27, viene osservata la seguente procedura:

- a) il funzionario provvede a stabilire, sotto la sua responsabilità, accordi con persone o ditte di fiducia per forniture e servizi. Nella stipula dei predetti accordi il funzionario, per quanto concerne le forniture ed i servizi di importo presunto fino a € 40.000,00 procederà mediante ricerca di mercato informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi rilasciata dallo stesso responsabile dell'ufficio o servizio il quale si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò predisposti, se esistenti. Per gli acquisti di importo superiore procederà mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi - offerte a ditte di idonee.

La richiesta di preventivi deve avvenire secondo il criterio della rotazione tenendo anche conto delle richieste generiche ad essere invitati a gare fatte pervenire al Comune da soggetti operanti nel settore.

b) l'ordinazione della spesa viene disposta dal responsabile del servizio con lettera od altro atto idoneo nel rispetto di quanto stabilito nel 1° comma dell'art.191 del T.U.E.L.;

c) effettuata la spesa il funzionario responsabile del servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della spesa sostenuta con le modalità stabilite dall'art.184 del T.U.E.L., dal regolamento comunale di contabilità e dal presente regolamento.

Art.32 - Modalità di esecuzione di spese con il sistema misto

Per le modalità di effettuazione delle spese con il sistema misto (amministrazione diretta e cottimo fiduciario) si fa riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti artt.29 e 30.

Art.33 - Contenuto delle richieste di preventivi - offerta

1. Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc) deve contenere:

a) l'indicazione degli interventi da realizzare o degli acquisti da effettuare;

b) le modalità di scelta del contraente;

c) le caratteristiche tecniche;

d) le modalità di esecuzione ed il termine per la consegna delle forniture o per l'inizio delle attività;

e) la somma massima a disposizione dell'amministrazione;

f) le garanzie;

g) le penalità;

h) le modalità di pagamento;

i) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti nonché la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione a rischio e danno del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi che lo stesso cottimista venga meno ai patti concordati, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. Nella specificazione delle caratteristiche tecniche relative alla fornitura è fatto divieto di richiedere prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza indicando marche, brevetti o tipi. Tale indicazione è tuttavia ammessa se non è possibile fornire una descrizione dell'oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati. In tal caso nella richiesta di preventivi dovrà essere espressamente prevista la possibilità di fornitura anche di modelli o altre marche aventi caratteristiche equivalenti. Per quanto riguarda gli acquisti di alimenti per le mense scolastiche le disposizioni del presente comma possono essere derogate.

3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

4. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di preferenza.

5. Il responsabile del procedimento, una volta ricevuti i preventivi offerta, procede contestualmente al loro esame, assistito da due dipendenti in funzione di testimoni e può procedere egli stesso, come ufficiale rogante, a redigere il verbale delle operazioni.

6. I preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della pratica.

Art.34 - Forma dei contratti

1. Per servizi e forniture in economia di importo pari o inferiore € 10.000,00 IVA esclusa, qualunque sia il sistema di esecuzione, di norma il contratto si perfeziona nel momento in cui la ditta che ha presentato il preventivo o l'offerta ha conoscenza dell'accettazione del Comune.

2. Per le forniture ed i servizi eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario di importo superiore a € 10.000,00 si procede alla stipula con la ditta affidataria del contratto di cottimo fiduciario per scrittura privata.

3. Il contratto di cottimo, che per servizi di importo superiore a € 40.000,00 è stipulato sempre in forma pubblica amministrativa, deve contenere:

a. l'indicazione degli interventi da realizzare o delle attività da svolgere;

- b. i prezzi unitari e le clausole di revisione periodica del prezzo per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa;
 - c. le condizioni di esecuzione; d) gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari ed in particolar modo di quelle relative all'assicurazione per gli operai contro gli infortuni sul lavoro, e quelle delle assicurazioni sociali;
 - d. il tempo utile per l'esecuzione;
 - e. le penalità in caso di ritardo;
 - f. le modalità di pagamento;
 - g. la necessità che eventuali subappalti, cottimi o contratti simili, vengano previamente autorizzati dal responsabile del procedimento;
 - h. la facoltà che si riserva l'Amministrazione di procedere d'ufficio a tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere mediante semplice denuncia, il contratto, qualora egli si renda inadempiente agli obblighi assunti.
4. Il contratto può perfezionarsi anche mediante obbligazione del cottimista sottoscritta in calce alla determinazione di affidamento nella quale verranno analiticamente indicati tutti gli elementi elencati nel precedente comma 3.

Art.35 - Garanzie

1. Le ditte appaltatrici delle forniture in economia possono essere esonerate dalla cauzione provvisoria e dalla garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario, fino al limite dell'importo pari ad euro 40.000,00, salvo che, per la specificità delle forniture da rendere, il responsabile del procedimento, in sede di adozione della determinazione di cui all'art.27, non ritenga opportuno richiederle.
2. Le ditte appaltatrici dei servizi in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 possono essere esonerate dal prestare la cauzione provvisoria e dalla garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario, salvo che, per la specificità dei servizi da rendere, il responsabile del procedimento, in sede di adozione della determinazione di cui all'art.27, non ritenga opportuno richiederle.
3. Le ditte affidatarie di servizi di importo superiore ad €. 40.000,00 sono comunque tenute alla costituzione di garanzia fidejussoria nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio affidato.

Art.36 - Contabilità delle spese in economia

1. Le spese eseguite in economia con il sistema in amministrazione diretta sono contabilizzate con semplici registrazioni effettuate a cura del responsabile del servizio circa le provviste occorse, i mezzi d'opera ed i noli.

Art.37 - Liquidazione delle spese in economia

1. Per le spese in economia, sia quelle effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta, sia quelle effettuate con il sistema del cottimo fiduciario sono liquidate dal responsabile del servizio con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle forniture e dei servizi e sulla rispondenza degli stessi requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.

Art. 38 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata la fornitura dei beni e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre il funzionario, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave, il funzionario può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo sempre il risarcimento dei danni subiti.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 39 -Norme finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. di dare atto che il presente Regolamento abroga quello in essere approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 14/11/1997.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, ivi comprese le previsioni di cui alla L. 381 del 1991 e s.m.i..
4. Il presente regolamento, una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore nei termini e con le modalità previste dallo Statuto Comunale.